



COMUNE DI POGGIO NATIVO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 18 aprile 2016

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30 ottobre 2019

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Composizione del Consiglio comunale e prerogative del consigliere comunale
- Art. 3 Dimissioni dei consiglieri
- Art. 4 Surrogazioni
- Art. 5 Supplenze
- Art. 6 Partecipazione alle sedute
- Art. 7 Prima seduta dei consiglio

SEDUTE DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 9 Capigruppo consiliari
- Art. 10 Conferenza dei capigruppo
- Art. 11 Commissioni consiliari
- Art. 12 Nomine, designazione e revoca di rappresentanti dei comune
- Art. 13 Riunioni del consiglio comunale
- Art. 14 Convocazione del consiglio comunale
- Art. 15 Ordine del giorno
- Art. 16 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 17 Sede consiliare
- Art. 18 Pubblicità delle sedute
- Art. 19 Modalità di svolgimento delle sedute
- Art. 20 Validità delle sedute
- Art. 21 Validità delle deliberazioni
- Art. 22 Verifica del numero legale. Scrutatori
- Art. 23 Funzioni di segretario. Verbale delle sedute
- Art. 24 Posti e interventi
- Art. 25 Ordine delle sedute. Sanzioni
- Art. 26 Comportamento del pubblico
- Art. 27 Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 28 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 29 Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 30 Fatto personale
- Art. 31 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 32 Presentazione di emendamenti
- Art. 33 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 34 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 35 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 36 Chiusura della discussione
- Art. 37 Dichiarazione di voto e votazione
- Art. 38 Modalità di votazione
- Art. 39 Votazione per alzata di mano
- Art. 40 Votazione per appello nominale
- Art. 41 Votazione a scrutinio segreto
- Art. 42 Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
- Art. 43 Revoca e modifica di deliberazioni

Art. 44 Astensione obbligatoria

Art. 45 Adunanze aperte

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 46 Interrogazioni

Art. 47 Interpellanze

Art. 48 Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

Art. 49 Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

Art. 50 Mozioni

Art. 51 Presentazione e svolgimento delle mozioni

Art. 52 votazione delle mozioni

Art. 53 Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 54 Ordini del giorno

Art. 55 Durata di svolgimento degli ordini del giorno

Art. 56 Domande di attualità

Art. 57 Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri

Art. 58 Visione di documenti

Art. 59 Informazioni

Art. 60 Copia di documenti

Art. 61 Modalità per il rilascio di copia di documenti

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 Comunicazione delle decisioni del consiglio

Art. 63 Interpretazione del regolamento

Art. 64 Abrogazione di norme

Art. 65 Rinvio

Art. 66 Entrata in vigore e forme di pubblicità

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.38, c.2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale. In particolare prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, indicando altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.

Articolo 2 - Composizione del Consiglio comunale e prerogative del consigliere comunale

1. Il Consiglio comunale di Poggio Nativo è composto dal Sindaco e da n°10 Consiglieri eletti a suffragio universale secondo le vigenti disposizioni di legge. La posizione giuridica e lo status di consigliere comunale sono regolate dalla legge.

2. I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consiglieri rappresentano il comune senza vincolo di mandato.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Articolo 3 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.

Articolo 4 - Surrogazioni

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Articolo 5 - Supplenze

1. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Articolo 6 - Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione diretta al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio. In tal caso l'assenza si considera giustificata.

2. In caso di assenza ingiustificata protrattasi per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale si procede in forza delle disposizioni contenute nello Statuto vigente.

Articolo 7 - Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Sindaco fino all'elezione, da parte dell'assemblea, del Presidente del consiglio stesso che avviene subito dopo la convalida degli eletti ed eventuale loro surrogazione ed il giuramento del Sindaco. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della giunta.

SEDUTE DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 8 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del consiglio, deve comunicarlo in forma scritta al Sindaco e al Presidente del consiglio.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà dare comunicazione scritta al Sindaco e al Presidente del consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
8. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

Articolo 9 - Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo prima dell'inizio della prima seduta del consiglio nomina un capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Presidente del consiglio con dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del gruppo consiliare di appartenenza.
2. Il Presidente del consiglio comunica al consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del consiglio o da un suo delegato. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assistono, se richiesto dal Presidente, il segretario del comune, il Sindaco e gli assessori. La conferenza dei capigruppo esercita le

competenze ad essa attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.

2. I lavoratori dipendenti, membri delle conferenze dei capigruppo hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza dei capigruppo per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare ai posto di lavoro. Spetta alla conferenza dei capigruppo consiliari, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:

a) esaminare le proposte di modifica dello statuto comunale;

b) fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente del consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.

3. I Capi gruppo, per motivi eccezionali e previa delega, possono essere rappresentati alla Conferenza da un Consigliere del gruppo.

Articolo 11 - Commissioni consiliari e Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con apposito regolamento, commissioni consiliari permanenti, temporanee, di indagine, di controllo e di garanzia.

2. Il Consiglio comunale può inoltre istituire Commissioni speciali miste, con la presenza di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere comunale, per lo studio e l'esame di questioni di particolare importanza e per favorire lo sviluppo del territorio.

3. Tali Commissioni sono composte da un massimo di cinque membri, anche esterni al Consiglio comunale, e dal Sindaco, o da un suo delegato, che ne fa parte di diritto. Il Presidente delle Commissioni speciali deve essere comunque esterno al Consiglio comunale.

4. Le elezioni dei componenti delle Commissioni vengono effettuate dal Consiglio comunale tenendo nel debito conto l'articolata rappresentanza delle minoranze.

Articolo 12 - Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo 50, commi 8 e 9 del T.U. n. 267/2000.

Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. n. 267/2000.

Articolo 12 bis –Incarico consultivo ai consiglieri

1. Con atto motivato del Sindaco ai consiglieri comunali possono essere conferiti incarichi per attività di istruzione e di studio in determinate materie, o per specifici progetti. Tali incarichi non costituiscono delega di funzioni, riservata ai membri della giunta comunale e escludono l'adozione di atti a rilevanza (esterna) o atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di consigliere, ma svolge funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco e della Giunta, alla quale può partecipare, se invitato, con funzioni consultive senza alcun diritto di voto.

Articolo 13 - Riunioni del consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio viene svolta in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono sessioni ordinarie quelle relative alla approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio, del conto consuntivo, del riequilibrio del bilancio nonché quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 267/2000.

3. Il consiglio si riunisce per determinazione del Presidente del consiglio, o su richiesta di un quinto dei consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere

relativo a materie o fattispecie di competenza del consiglio. Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.

Articolo 14 - Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online istituito sull'indirizzo istituzionale dell'Ente e inviato ai consiglieri tramite posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo dagli stessi indicato. Il Consigliere comunale deve dare conferma di avvenuta ricezione della e-mail. Qualora nelle successive 24 ore dalla trasmissione dell'Avviso di convocazione non pervenga conferma di avvenuta consegna e/o il Consigliere comunale non possieda un indirizzo di posta elettronica da indicare, l'Avviso di convocazione verrà comunicato al domicilio del Consigliere, fermo restando il computo del termine di consegna alla data di pubblicazione dell'Avviso sull'Albo pretorio online. Qualora un consigliere abbia residenza presso altro comune, deve indicare un domicilio presso il comune di Poggio Nativo presso il quale verranno comunicati gli Avvisi.

2. In caso di convocazione in sessione ordinaria l'Avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello da trattare. Per il computo dei termini non si deve tenere conto del giorno in cui viene inviato l'Avviso né del giorno stabilito per la seduta consiliare.

3. In caso di convocazione in sessione straordinaria l'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni già sopra citate.

4. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma, se la maggioranza dei componenti il consiglio lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.

5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanato con la partecipazione all'adunanza.

6. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere consegnata anche ai membri della Giunta se esterni al Consiglio Comunale

Articolo 15 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio costituisce l'ordine del giorno. Quando la convocazione del consiglio sia stata richiesta dai consiglieri, la questione proposta viene iscritta all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno delle sedute del consiglio è stabilito dal Presidente del consiglio.

2. Il Presidente del consiglio comunale può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

Articolo 16 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del consiglio successive alla prima sono presiedute dal Presidente del consiglio. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Presidente del consiglio, le funzioni dello stesso vengono espletate dal consigliere anziano.

2. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età. In assenza del consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze tra quelli presenti alla seduta del Consiglio.

Articolo 17 - Sede consiliare

1. Il consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.

2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente del consiglio può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.

3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della giunta.

Personale estraneo al consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Presidente del consiglio.

4. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del consiglio in settori riservati.

5. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare.

Articolo 18 - Pubblicità delle sedute

1. Il Presidente del consiglio predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del consiglio e dei relativi ordini del giorno.

Articolo 19 - Modalità di svolgimento delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone. Su quanto ha formato oggetto di discussione segreta, i presenti sono vincolati al segreto. Durante la seduta segreta resta in aula, oltre i Consiglieri, solo il Segretario della seduta. Il verbale e l'eventuale registrazione sono secretati.

3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio.

Articolo 20 - Validità delle sedute

1. Il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno 6 consiglieri computando nello stesso numero la persona del Sindaco.

2. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Il Presidente del consiglio dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
5. Decorsi quindici minuti da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del consiglio dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
6. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

Articolo 21 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio, compreso il Sindaco, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

Articolo 22 - Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del consiglio può sospendere la seduta per un massimo di quindici minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della seduta dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente designa 2 consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
6. Gli scrutatori che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Articolo 23 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione. In tal caso il verbale viene redatto da un consigliere scelto dal Presidente del consiglio tra i presenti.

2. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale. In tale verbale sono riportati:
 - a) i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
 - b) ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente solo nel caso che lo stesso venga recepito e votato separatamente dal testo originario della proposta
 - c) gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - d) i provvedimenti adottati;
 - e) le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.

3. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.

4. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del consiglio della seduta e dal segretario del comune.

Articolo 24 - Posti e interventi

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza.

Durante la seduta i consiglieri intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal Presidente; parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro la facoltà di parlare seduti.

Articolo 25 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.

2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente del consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente lo espelle.

Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono esser revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Articolo 26 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il Presidente del consiglio può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Presidente del consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

2. Il Presidente del consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Articolo 27 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 28 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio

della seduta, su proposta del Presidente del consiglio o di un consigliere. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.

2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente del consiglio o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.

Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

3. Le decisioni del consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Nessuna proposta può essere sottoposta al Consiglio se non iscritta nell'elenco degli argomenti da trattare. In via del tutto eccezionale ed in presenza di particolari circostanze, gli ordini del giorno possono essere discussi e votati nella stessa seduta consiliare in cui sono presentati, se accolti dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 29 - Ordine e disciplina degli interventi

1. I consiglieri parlano dal proprio seggio.

2. La durata di ogni intervento non può superare i quindici minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.

3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente del consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.

4. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di cinque minuti.

Articolo 30 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente del consiglio, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il consiglio comunale senza discussione.

Articolo 31 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione. Nel corso della discussione queste possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.

2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il consiglio delibera con unica votazione.

Articolo 32 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
2. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 33 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente del consiglio. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente i testi eventualmente concordati in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al consiglio da parte del Presidente del consiglio o del proponente.
2. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

Articolo 34 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del consiglio; sulla domanda il consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 35 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al consiglio, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente del consiglio concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 36; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 36.

Articolo 36 - Chiusura della discussione

Nel corso della discussione il Presidente del consiglio, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.

Articolo 37 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione su ciascun punto all'ordine del giorno, un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto, esporre la propria dichiarazione di voto con la menzione se trattasi di dichiarazione di voto personale o di tutto il proprio gruppo spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.

2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a cinque minuti.

3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a cinque minuti.

4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.

5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e, a seguire, sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Articolo 38 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto a seconda del contenuto dell'oggetto da votare come previsto dai successivi articoli 39,40 e 41. Prima di procedere alla votazione il Presidente del consiglio illustra le modalità di espressione del voto.

Articolo 39 - Votazione per alzata di mano

1. Il consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.

Articolo 40 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata. Detta votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno un numero di consiglieri pari alla metà più uno di quelli presenti alla seduta, ivi compreso il Sindaco; tale richiesta deve esser formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione. Nella votazione per chiamata, l'appello avviene per ordine alfabetico.

2. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del consiglio che non hanno risposto ai primo appello.

Articolo 41 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
3. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, perché ne sia presa nota nel verbale. Le schede contestate od annullate vengono sottoposte a verifica da parte del Presidente assistito dal segretario comunale. Il Presidente accertata l'ammissibilità della scheda ne dispone la validità ai fini del conteggio. Nel caso in cui il Presidente accerti che la scheda contestata non possa essere ammessa ne dispone l'annullamento con apposita dichiarazione raccolta a verbale dal segretario comunale.

Articolo 42 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Compiuta la votazione, il Presidente del consiglio ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. Il consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
4. Se si verifica una parità di voto la proposta non può considerarsi né approvata e né respinta, perché la votazione non ha avuto effetto. La proposta può o deve essere ripresentata nell'ordine dei lavori del consiglio in una successiva seduta, secondo che si tratti di provvedimenti facoltativi ovvero obbligatori.
5. Nei casi in cui il consiglio deve pronunciarsi con urgenza per disposizioni di legge, esso ha la facoltà di ripetere seduta stante, la votazione risultata inefficace per la parità dei voti.

Articolo 43 - Revoca e modifica di deliberazioni

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione ad efficacia durevole può essere revocata da parte dello stesso consiglio comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.
2. Le deliberazioni del consiglio recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, nel caso in cui nel dispositivo non sia menzionata in modo espresso e chiaro la revoca o la modificazione proposta
3. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente già deliberato dal consiglio devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
4. Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

Articolo 44 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al segretario del comune e a chi lo sostituisce. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula

Articolo 45 - Adunanze aperte

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano il Presidente del Consiglio può indire adunanze consiliari aperte. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno. In tali particolari occasioni il Presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
2. Il Presidente, sentito il consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 46 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato. Alla interrogazione risponde il Sindaco o suo delegato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.
4. Della interrogazione e degli interventi effettuati da parte del soggetto interrogato nonché della eventuale replica dell'interrogante viene redatto verbale cui è attribuita la numerazione progressiva degli atti adottati dal consiglio comunale.

Articolo 47 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco il quale, direttamente o tramite suo delegato, fornisce le risposte.
2. Dell'interpellanza e degli interventi effettuati da parte del soggetto interpellato nonché della eventuale replica dell'interpellante viene redatto verbale cui è attribuita la numerazione progressiva degli atti adottati dal consiglio comunale.

Articolo 48 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al consiglio. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, in un tempo massimo di cinque minuti per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

2. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al consiglio. Segue la risposta dell'oratore. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.

3. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte dell'oratore possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare nel cui ordine del giorno è stata inserita l'interrogazione o l'interpellanza.

Articolo 49 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

1. Allo svolgimento di tutte le interrogazioni ed interpellanze sono dedicati al massimo trenta minuti di consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.

Articolo 50 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Articolo 51 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al Sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

In relazione alla durata della discussione si applicano le disposizioni del presente capo.

Articolo 52 -Votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione. Le mozioni possono esser votate per parti separate.

2. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

3. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione, e pertanto non possono formare oggetto di dispositivo quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i

pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno

Articolo 53 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 54 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Sindaco almeno 72 ore prima della seduta, e vengono posti tra gli argomenti da trattare dal consiglio secondo l'ordine di presentazione.

2. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

3. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il consiglio a maggioranza dei presenti.

Articolo 55 - Durata di svolgimento degli ordini del giorno

1. Allo svolgimento degli ordini del giorno sono dedicati gli ultimi quarantacinque minuti di ogni seduta del consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento degli ordini del giorno rimasti è rinviato alla successiva seduta.

Articolo 56 - Domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale. Le domande, formulate per iscritto, vanno consegnate al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.

2. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare la domanda di attualità presentata per un tempo non superiore a cinque minuti.

3. Il Sindaco o l'assessore delegato per la materia oggetto della domanda formulata dal consigliere hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere a quanto richiesto, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o meno.

Articolo 57 - Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri

1. Ciascun consigliere che intenda presentare una proposta di deliberazione al consiglio, deve inviare al Sindaco un documento sottoscritto e motivato.

2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari ed avere per oggetto materie di competenza del consiglio comunale, così come stabilito dalla legge o dallo statuto. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
3. Il Sindaco può trasmettere la proposta all'apposita commissione consiliare, nel caso in cui la materia oggetto della domanda ricada nelle competenze di questa, che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
4. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
5. Ove non si verifichi la fattispecie di cui al quarto comma il Presidente del consiglio inserisce nell'ordine del giorno del consiglio la proposta di cui sopra corredata della relazione della commissione consiliare ed il consiglio delibera sull'ammissibilità della stessa nella sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione.

Articolo 58 - Visione di documenti

1. Per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione, anche con riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizia e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'amministrazione abbia formato o che comunque debba detenere.
2. Ogni consigliere che intende prendere visione, per l'esercizio delle sue funzioni, degli atti e provvedimenti adottati dal comune, dalle aziende o dalle istituzioni da esso dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, deve farne richiesta scritta al segretario del comune, menzionando nella richiesta la propria e-mail.
3. Il segretario del comune adotta, entro i successivi cinque giorni, i provvedimenti di competenza. Quando non sia possibile rispettare detto termine il segretario del comune ne dà comunicazione all'interessato specificandone i motivi mediante apposita e-mail.
4. I documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere presso il servizio di competenza durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.
5. In caso di urgenza i termini di cui al secondo comma sono abbreviati.
6. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione dei seguenti atti:
 - a) deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta che siano regolarmente pubblicati, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ordinanze sindacali; la conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati e agli allegati;
 - b) verbali delle sedute delle commissioni consiliari;
 - c) proposte di deliberazioni da parte della giunta al consiglio, atti e documenti in esse richiamati e relativi allegati, una volta che l'iter procedimentale sia stato ultimato e che le proposte stesse siano state iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
7. Nessuna formalità è altresì richiesta per la consultazione:
 - a) degli atti del piano regolatore generale, dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali ed in genere degli atti che per legge sono depositati presso la segreteria del comune o presso altri uffici comunali a libera visione del pubblico;
 - b) degli atti pubblicati o in corso di pubblicazione all'albo pretorio.

8. I consiglieri per la visione e la consultazione degli atti di cui al sesto e settimo comma possono rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi interessati. E' escluso il diritto di visione e di accesso per quegli atti o documenti la cui conoscenza o divulgazione sia interdetta o limitata ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 59 - Informazioni

1. Ciascun consigliere può ottenere dal Sindaco o dall'assessore competente le informazioni necessarie all'esercizio del proprio mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite.
2. Sindaco ed assessori possono disporre, di volta in volta, per iscritto, che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Gli amministratori ed i responsabili dei servizi forniscono risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 60- Copia di documenti

1. Ciascun consigliere può richiedere al segretario del comune, mediante istanza in carta libera, copia di singole deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal consiglio o dalla giunta, dei regolamenti comunali, relative tariffe, nonché di singoli atti aventi efficacia esterna e di ogni altro documento che ritenga utile per l'espletamento del proprio mandato.
2. Il segretario del comune, accertata la legittimità della richiesta, dispone il rilascio di copia degli atti con le modalità di cui al successivo art. 61.

Articolo 61- Modalità per il rilascio di copia di documenti

1. La copia di atti, provvedimenti o di altro documento, esente dall'imposta di bollo, se richiesto, deve essere certificata conforme all'originale dal segretario del comune o da altro funzionario incaricato, con l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato, essere munita del bollo del comune e contenere tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia.
2. Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.
3. Al rilascio di copia dei provvedimenti richiesti viene dato corso entro un termine massimo di tre giorni.
4. Per i documenti di difficile reperibilità o di particolare complessità, il termine per il rilascio di copia viene concordato con il consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati entro il termine massimo di giorni trenta fatta salva la sospensione di detti termini per comprovate e documentate difficoltà.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 - Comunicazione delle decisioni del consiglio

1. L'ufficio di segreteria comunica le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso ufficio di segreteria trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal T.U. n.267/2000 e ss.mm.ii..

Articolo 63 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3. Qualora nella conferenza dei capigruppo non si giunga ad una interpretazione condivisa, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente del consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale per chiedere a quest'ultimo di esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, assegnando allo stesso un termine non superiore a dieci minuti.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 64 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 65 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 66 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo on-line del Comune di Poggio Nativo per 30 (trenta giorni) unitamente alla delibera di approvazione ed entra in vigore alla scadenza di detto termine, reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i consiglieri comunali, depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia ed inviata alla Prefettura per le proprie competenze.
